

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

186° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2002

INDICE**Commissioni permanenti**

4 ^a - Difesa	<i>Pag.</i>	8
6 ^a - Finanze e tesoro	»	12

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 7 ^a (Istruzione).....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato.....	<i>Pag.</i>	101
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	102
Sull'affare Telekom-Serbia.....	»	103

Sottocommissioni permanenti

<i>RAI-TV - Accesso</i>	<i>Pag.</i>	104
-------------------------------	-------------	-----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	114
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 6^a e 7^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2002

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Pescante.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00601 del senatore Servello all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il senatore SERVELLO chiede preliminarmente se, in considerazione della rilevanza dell'argomento trattato, lo svolgimento dell'interrogazione possa avvenire con le forme previste per le comunicazioni del Governo, in modo di consentire a tutti i senatori interessati di prendere la parola.

Il presidente PEDRIZZI avverte che non è possibile modificare l'ordine del giorno già stampato e distribuito e pertanto lo svolgimento dell'interrogazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dal Regolamento.

Ringrazia quindi il sottosegretario Pescante per la sua disponibilità a rispondere in Commissione all'interrogazione presentata del senatore Servello.

Il sottosegretario PESCANTE risponde all'interrogazione n. 3-00601 del senatore Servello ed altri, concernente la crisi del mondo del calcio.

Sottolinea come lo svolgimento della predetta interrogazione cada in un momento assai delicato di confronto fra i diversi soggetti interessati al settore del calcio inteso in senso complessivo e non limitatamente al segmento professionistico.

Pone quindi in evidenza che le difficoltà finanziarie in cui si dibattono le società calcistiche sono risalenti nel tempo e rinvia alle cifre fornite dallo stesso presidente della Lega calcio, dalle quali si evince quanto le uscite di bilancio delle società medesime sopravanzino di gran lunga le loro entrate. Rileva inoltre come i proventi derivanti dai diritti televisivi connessi alle trasmissioni delle partite di calcio con sistema criptato abbiano aggravato la crisi finanziaria, anziché contribuire a risolverla, dal momento che tali risorse sono state utilizzate per aumentare gli ingaggi e non per sanare i bilanci.

Dichiara pertanto che il Governo sta seguendo con grande attenzione l'evolversi di una crisi che, dinanzi alle contrapposte richieste ed esigenze delle società calcistiche di serie A, B e C, ha determinato il rinvio dell'inizio dei relativi campionati e ritiene istituzionalmente corretto che tale stato di crisi abbia avuto un'eco parlamentare, anche in considerazione delle dimensioni dell'attività economica che gravita attorno al mondo del calcio: si è infatti registrato per il 2001 un giro d'affari superiore ai 6 miliardi di euro. Nel contempo, osserva che l'aspetto più allarmante non concerne il momento finanziario-organizzativo, sebbene il rapporto esistente tra il calcio e milioni di italiani appassionati; rapporto che ha reso questo sport il più amato e seguito nel Paese e che ora fa avvertire un diffuso senso di nostalgia per il vecchio rito del calcio domenicale.

Il rappresentante del Governo riconosce tuttavia che i tempi sono cambiati e che i *club* sportivi di una volta sono stati sostituiti da società per azioni con fini di lucro. Al riguardo, egli rivendica la propria personale opposizione a tale trasformazione, che ha fatto venire meno la solidarietà del calcio nei confronti degli altri sport e ha accelerato la corsa delle società calcistiche verso l'accaparramento di maggiori risorse finanziarie senza con ciò garantire l'obiettivo del pareggio dei bilanci. Ci si è così dovuti adeguare alla nuova realtà, nella quale hanno continuato a funzionare le regole tecnico-sportive, ma in cui i meccanismi di mercato stanno determinando una serie di conseguenze negative.

Dinanzi a questo quadro il Governo ha ritenuto di intervenire rispettando l'autonomia delle parti in causa. In proposito, il tavolo di mediazione istituito presso la Presidenza del Consiglio, sotto la guida del sottosegretario Letta, ha consentito di sbloccare la vertenza fra la Lega calcio e la RAI, mentre questa mattina, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, si è tenuta una riunione nella quale si è scongiurato l'ulteriore rinvio del campionato. Infatti, le prime sei società per fatturato metteranno a disposizione delle altre dodici società (quindi non solo le otto società minori che avevano fatto slittare l'inizio del campionato) un contributo di circa 5 milioni di euro.

Egli ricorda inoltre che già in precedenza presso lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali si era tenuto un incontro fra i rappresentanti delle vari componenti del calcio professionistico per una approfondita analisi dei problemi del settore. In quella sede era stata avvertita l'esigenza di un piano di risanamento che assicurasse il contenimento dei costi e l'effettuazione di controlli più vincolanti. Senza illudersi di risolvere i problemi finanziari del calcio in tempi brevi, occorrerà pertanto studiare e applicare interventi *ad hoc*. Tale progetto di risanamento dovrebbe peraltro essere presentato a breve scadenza e al riguardo il Governo garantisce il proprio interessamento, anche perché il gettito fiscale assicurato dalla società di serie A e B per la stagione 2000-2001 è stato superiore ad un miliardo di euro.

Il Sottosegretario dà poi conto delle istanze avanzate dal mondo del calcio per il superamento della crisi finanziaria. Si chiede in primo luogo il rispetto degli impegni assunti in passato in relazione al sistema delle scommesse. Le agenzie avrebbero infatti dovuto versare al Coni 300 miliardi di lire, parte dei quali di diretta competenza della Federazione italiana gioco calcio (ma tale affermazione è contestata dallo stesso Coni). È stata inoltre avanzata l'esigenza di una riforma delle discipline normative che regolano rispettivamente il rapporto di lavoro dei calciatori, il credito sportivo, la gestione e la proprietà degli impianti sportivi, nonché le competenze dell'INAIL per quanto riguarda il settore in oggetto. Dopo aver reso noto che vi sono alcune specifiche questioni riguardanti le società di serie C, si sofferma poi sulla richiesta di misure volte a contrastare i fenomeni della contraffazione dei marchi e della pirateria televisiva.

A questo insieme di esigenze il Governo ha ritenuto di dover rispondere istituendo un tavolo di confronto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e mantenendo un atteggiamento di rispetto per l'autonomia di tutti i soggetti interessati, ma nel contempo confermando l'intendimento di affrontare la riforma del settore calcistico nell'ambito di una visione complessiva dei problemi del Paese. Ad esempio, il Governo non può non tenere conto che le richieste avanzate dalle società di calcio circa una revisione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) concernono una questione che interessa da vicino numerosi altri settori dell'economia nazionale.

Circa le specifiche proposte delineate nell'interrogazione in oggetto, il Sottosegretario dichiara che il Governo non è orientato in favore della rateizzazione dei debiti fiscali. Assicura tuttavia che, nell'ambito del tavolo di confronto, si procederà ad un accertamento della realtà degli altri Paesi europei, come richiesto dalle società interessate che sostengono di essere maggiormente vessate rispetto alle omologhe società degli Stati *partner* dell'Unione europea. Quanto al credito agevolato per il rientro del debito attraverso il Credito sportivo, il Governo non ritiene sia una strada praticabile. In base infatti alle finalità statutarie dell'Istituto per il credito sportivo, i mutui concessi possono essere esclusivamente destinati agli impianti sportivi e non ad agevolazioni che consentano di ripianare i *deficit* di bilancio. Anche a questo proposito sarebbe pertanto necessario un'apposita modifica legislativa.

Interviene in replica il senatore SERVELLO, che ringrazia il Sottosegretario per l'ampia risposta fornita all'interrogazione di cui egli è primo firmatario. Ritiene tuttavia che l'accordo raggiunto nella giornata odierna presso il Ministero per i beni e le attività culturali costituisca solo un primo passo verso la risoluzione della crisi; un primo passo che è in grado di apportare un rimedio provvisorio, ma non certamente di ovviare a tutti i mali del settore. Al tempo stesso, riconosce che, rispetto al confronto che si era avuto prima della chiusura del Parlamento per la pausa estiva, il Governo ha indicato una terapia per il superamento della crisi finanziaria del mondo del calcio. Sostiene però che tale terapia debba essere applicata urgentemente e in maniera risoluta, altrimenti si rileverà inutile.

Sottolinea inoltre come le società di calcio, essendo società per azioni, debbano rispondere della gestione dei loro bilanci. Al contrario, è emerso finora solamente il caso della Fiorentina, mentre le altre società continuano a navigare in una mare di debiti. Trattandosi di un problema di rilevanza pubblica, non può che coinvolgere da vicino il Parlamento e il Governo. In proposito, egli ricorda di aver fatto parte di una commissione istituita presso il CONI già negli anni Sessanta proprio per affrontare le questioni concernenti il settore calcistico. Ma oggi l'interesse pubblico connesso al mondo del calcio nel suo complesso è attinente al sistema delle scommesse che concerne da vicino gli introiti finanziari del CONI, agli aspetti fiscali anche con riferimento agli acquisti e alle cessioni degli atleti, ai profili sanitari con particolare riguardo alla lotta antidoping, ai diritti televisivi che coinvolgono la RAI e infine alla tutela dei vivai giovanili che rientrano a pieno titolo nel più generale sistema di educazione e di formazione delle giovani generazioni.

Si augura pertanto che la cautela manifestata dal Governo non sia tale da impedire l'adozione di misure drastiche di risanamento, che debbono riguardare gli ingaggi degli atleti e degli allenatori e il ruolo dei procuratori di affari. In tal senso, egli ricorda di aver presentato, circa trent'anni addietro, un apposito disegno di legge volto a combattere la corruzione nel mondo dello sport, ma il provvedimento venne approvato dalla sola Camera dei deputati e si arenò in Senato.

Per le ragioni sopra esposte, il Governo ha il dovere di intervenire per porre un freno allo sperpero di risorse che ha condotto le società di calcio a uno stato prefallimentare, ma anche per modificare i meccanismi fiscali così da porre rimedio a una situazione che vede le stesse società escogitare soluzioni estemporanee relativamente ai loro adempimenti nei riguardi del fisco e nel contempo aumentare in valore assoluto l'entità dei loro *deficit* di bilancio. La trasformazione in società per azioni non ha infatti determinato i benefici sperati, dal momento che gli ingenti aumenti di capitale hanno vanificato gli effetti positivi derivanti dalla proprietà diffusa.

Denuncia inoltre il fatto che alcuni di coloro che ricoprivano incarichi di vertice nel mondo del calcio abbiano rifuggito dalle loro responsabilità, consentendo in questo modo il determinarsi della grave crisi in atto. Auspica pertanto che il tavolo di confronto istituito dal Governo rappresenti un potente stimolo verso la soluzione dei problemi in essere.

L'interrogante pone infine l'esigenza che la conoscenza del settore calcistico venga approfondita attraverso una serie di audizioni.

Dopo che il presidente PEDRIZZI ha ricordato che la Commissione finanze è competente solo per gli aspetti fiscali, il presidente ASCIUTTI assicura l'interrogante che la 7^a Commissione procederà agli approfondimenti richiesti.

Il presidente PEDRIZZI dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,15.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2002

46^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Berselli.**La seduta inizia alle ore 12.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BERSELLI risponde all'interrogazione n. 3-00534 del senatore Forcieri ricordando che sulla domanda di pensione privilegiata richiesta dal signor Leandro Bertoldi per due infermità contratte durante il servizio si erano pronunciati, a suo tempo, sia la Commissione medico ospedaliera di La Spezia, con verbale n. 2492 dell'11 febbraio 1969, sia la commissione medica di 2^a istanza con verbale n. 143 del 18 marzo 1969, nonché, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con parere in data 4 febbraio 1970. Tali organismi, pur riconoscendo le infermità dipendenti da causa di servizio, non hanno tuttavia ritenuto le stesse ascrivibili ad alcuna categoria tabellare.

Di conseguenza la Difesa, con decreto ministeriale del 18 maggio 1970, n. 821, aveva respinto la citata domanda di pensione privilegiata.

Il signor Bertoldi ha impugnato il decreto dinanzi alla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la regione Liguria – che, con sentenza del 13 maggio 1999, ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo l'ascrivibilità alla tabella B allegata alla legge 648/1950 per una sola delle due infermità dichiarate, e quindi il diritto del ricorrente a percepire l'indennità «*una tantum* privilegiata», pari a due annualità di 8^a categoria.

Con la medesima pronuncia, il collegio giudicante ha disposto inoltre che sulle somme risultanti per effetto della sentenza, la Difesa avrebbe dovuto corrispondere gli interessi legali dalla data del provvedimento impugnato (18 maggio 1970) e fino al pagamento della indennità. Inoltre nel-

l'ambito del processo instaurato dinanzi alla Corte dei conti, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti di natura medico-legale volti alla valutazione delle infermità denunciate dal ricorrente. Tali adempimenti istruttori non sono stati ritenuti sufficienti dal legale del Bertoldi e pertanto il consiglio giudicante, su esplicita richiesta dell'avvocato, ha rinviato a nuovo ruolo la discussione della causa, che era stata fissata per il 22 maggio 1996. Successivamente, il 7 dicembre 1998, il difensore ha prodotto una nuova documentazione sanitaria sostenendo ancora l'ascrivibilità di ambedue le infermità all'8^a categoria tabella A e richiedendo, in via subordinata, l'acquisizione del parere tecnico su visita diretta del ricorrente. Dalla citata documentazione non sono però emersi elementi diversi da quelli già rilevati in sede di visita collegiale nel 1969. Il giudice pertanto, non ritenendo utile l'acquisizione del parere tecnico richiesto dal legale dell'istante, ha sentenziato che una sola infermità, tra quelle richieste, fosse ascrivibile alla tabella B.

Sulla base di quanto stabilito dalla citata sentenza la direzione generale per il personale militare ha quindi disposto, con decreto n. 7 del 22 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti in data 19 marzo 2001, i relativi atti di attribuzione. Successivamente, il 13 marzo di quest'anno, è stato emesso il mandato di pagamento per un importo pari a 43,08 euro (sorte capitale da rapportare al momento in cui è maturato il diritto dell'istante a vedersi riconosciuta l'indennità) che è stato trasmesso, nella stessa data, all'Ufficio centrale del bilancio per le azioni di competenza.

Il 9 luglio scorso infine a completamento della definizione degli indennizzi risarcitori stabiliti dalla sentenza, è stato emesso il mandato di pagamento di ulteriori 78,90 euro, relativo agli interessi legali dovuti al signor Bertoldi per il ritardo nel pagamento dell'indennità.

Replica il senatore FORCIERI, osservando che il caso del signor Bertoldi rappresenta un esempio emblematico di cattivo rapporto tra cittadino e Pubblica amministrazione. Si dichiara quindi insoddisfatto delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BERSELLI risponde poi all'interrogazione n. 3-00582 dei senatori Bedin e Toia, osservando innanzitutto che la memoria dell'aviatore Italo Balbo fa parte della storia dell'Aeronautica militare, restando del tutto estranea alla figura dello stesso quale dirigente di partito ed al suo ruolo nel fascismo.

Procede quindi alla disamina del merito dei quesiti, ricordando le procedure seguite per l'intitolazione di un piazzale ad Italo Balbo nell'aeroporto di Ciampino. In particolare ricorda che l'iniziativa fu presa dal comando del 31° Stormo, che ha tratto le proprie origini storiche dagli equipaggi che parteciparono alle trasvolate atlantiche. Per commemorare le imprese di tutti i trasvolatori il comando dell'ente ha inteso infatti intitolare loro piazzali e strade nel comprensorio. L'intitolazione del piazzale ad Italo Balbo ricorda quindi il *primus inter pares* dei 19 trasvolatori ai quali sono stati intitolati altrettante vie e piazzali del sedime aeroportuale. Per

questo motivo, inoltre, dopo il nome dell'intestatario è specificatamente indicato sulla targa l'appellativo «atlantico». Peraltro la specifica materia afferente l'intitolazione di edifici, aule, viali e piazze site sui sedimi aeronautici è disciplinata da una apposita normativa del 1987 che non prevede l'interessamento né l'autorizzazione di autorità esterne alla forza armata, proprio per la collocazione interna di tali intitolazioni e per la specifica finalità commemorativa ai caduti dell'Aeronautica.

Ricorda inoltre che non risultano al momento pendenti istruttorie di pratiche concernenti intitolazioni alla memoria di personaggi appartenenti all'epoca repubblicana, né a periodi precedenti.

Per quanto concerne i riferimenti alla posizione esternata dal generale Leonardo Tricarico sull'argomento, ricorda che il consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri è stato contattato da un giornalista dell'Ansa, nelle ore serali e presso la propria abitazione, in qualità di ufficiale generale dell'Aeronautica, per esprimere un parere personale sulla querela presentata dal figlio di Italo Balbo contro il quotidiano «l'Avvenire». In merito, infine, alla scheda biografica di Italo Balbo, inserita sul sito Internet dell'Aeronautica militare nel gennaio 2001, osserva che le relative note sono state redatte dallo Stato maggiore utilizzando vari testi storici.

Conferma quindi l'opportunità di mantenere disgiunti i riconoscimenti alla figura di aviatore di Italo Balbo dai giudizi storici sulla sua appartenenza al fascismo, ricordando al riguardo che nel 1996 il ministro *pro-tempore* Andreatta, rispondendo ad una interrogazione scritta con la quale si chiedeva al Governo di rimuovere il busto bronzeo di Balbo, inaugurato il 5 giugno 1996 all'interno della sede di Palazzo Aeronautica, sottolineò l'assenza, in quell'evento, di intendimenti riabilitativi o di celebrazione politica e che, nel corso della cerimonia, l'allora sottosegretario alla difesa, senatore Brutti, ricordò le gravi responsabilità politiche di Balbo e l'inappellabilità del giudizio storico, ritenendo allo stesso tempo legittimo ricordare serenamente, senza alcuna intenzione di revisionismo storico, la sua specifica e rilevante opera come aviatore.

Replica il senatore BEDIN, osservando innanzitutto che appare difficile scindere la figura di Italo Balbo come aviatore da quella dell'uomo politico, essendo la sua carriera aeronautica posteriore al suo impegno politico nel partito nazionale fascista. Ricorda inoltre che l'aeroporto di Ciampino riveste una posizione particolare, essendo non soltanto un complesso prettamente militare, ma anche l'aeroporto ufficiale della Repubblica italiana avente precise funzioni di rappresentanza. In base a quest'ultima considerazione, un'iniziativa da parte del governo al fine di sostituire l'intitolazione ad Italo Balbo del piazzale del complesso aeroportuale di Ciampino sarebbe, a suo avviso, assai opportuna. Conclude dichiarandosi insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

IN SEDE REFERENTE

(1287) PALOMBO. – Istituzione della Forza di Completamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio 2002.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Minardo aveva già riferito nella seduta del 17 luglio, e dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore MELELEO, osservando che negli ultimi anni il panorama geopolitico ed il quadro geo-strategico dell'Europa hanno subito profondi cambiamenti, inducendo a modificare anche l'apparato militare, chiamato ad operare in una dimensione multinazionale. Conseguentemente le Forze armate italiane hanno dovuto necessariamente rivedere sistemi e mezzi, oggi incompatibili con la leva tradizionale. L'impatto con questo nuovo panorama europeo e internazionale, esige quindi da un lato la necessità di assicurare alla Nazione un valido sistema di difesa, mentre dall'altro suggerisce l'idea di costituire una «Forza di Completamento», che costituirebbe il più valido supporto e la migliore garanzia per un esercito efficiente e moderno.

Tale istituzione peraltro, oltre a portare notevoli benefici tecnici, si adegua allo spirito dell'articolo 52 della Costituzione meglio del tradizionale servizio obbligatorio e ciò soprattutto tenendo conto della universalità di soggetti chiamati ad attuarla: uomini e donne, di condizioni e categorie diverse, svincolati da quei motivi, socialmente discutibili, che sostenevano la vecchia leva, limitandola appena alla metà dei cittadini.

Ricorda in ultimo che la Forza di completamento non deve confondersi con la mobilitazione di massa su basi obbligatorie, avendo come massima espressione il volontariato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2002

105^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI dà conto dell'esito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi riunitosi alle ore 15 per esaminare il programma dei lavori della Commissione, facendo presente, in particolare, che la Commissione, una volta concluso l'esame del disegno di legge n. 1396, avvierà l'esame congiunto dei disegni di legge in materia di consorzi di garanzia mutualistica.

Per quanto riguarda invece l'attività conoscitiva, la Commissione proseguirà l'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse con l'effettuazione dei sopralluoghi all'estero già previsti. Informa inoltre che l'audizione in sede informale della Banca d'Italia che avrebbe dovuto essere effettuata alla fine di luglio, si svolgerà nella prima settimana di ottobre.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1^o agosto.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sono stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, avverte che si passerà all'esame dell'articolo 3 e agli emendamenti ad esso riferiti.

Dichiara inammissibile, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, l'emendamento 3.114 in seguito al parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Il senatore BRUNALE, in assenza dei proponenti, dichiara di sottoscrivere gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Sodano Tommaso, in modo da consentirne l'esame e li dà tutti per illustrati. Analogamente sottoscrive e rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.2, 3.4 e 3.7, illustra l'emendamento 3.11, volto a specificare in maniera più puntuale le modalità di identificazione del livello di reddito minimo personale escluso da imposizione. Illustra poi l'emendamento 3.55, volto a specificare la deducibilità dei contributi versati a forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria derivanti da contratti collettivi nazionali. L'emendamento 3.58, inoltre, investe la questione dei contribuenti cosiddetti «incapienti», il cui livello di reddito non consente di godere dei benefici della deduzione o della detrazione d'imposta. La propria parte politica ritiene fondamentale recuperare all'interno del disegno di legge delega le fasce di reddito più basse che, al di sotto della *no tax area*, perdono la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali: si propone quindi una misura diretta ad integrazione del reddito.

Si sofferma poi ad illustrare l'emendamento 3.77, che prevede l'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale: si tratta di una questione che assume attualmente una grande rilevanza, soprattutto in relazione all'effettiva tutela del potere di acquisto dei contribuenti eroso dalla inflazione. L'emendamento 3.83 prevede poi una specifica deduzione forfetaria per i redditi prodotti dai lavoratori a contratto di collaborazione continuativa. Illustra poi l'emendamento 3.116. Gli emendamenti 3.128 e 3.130 intervengono in tema di concordato preventivo, con una proposta alternativa rispetto al testo presentato dal Governo.

Dà per illustrato quindi anche l'emendamento 3.98.

La senatrice DE PETRIS, in assenza dei rispettivi proponenti, sottoscrive gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Marino, e li dà tutti per illustrati.

Illustra quindi l'emendamento 3.12, finalizzato a specificare che il livello di reddito minimo personale da esonerare dalla tassazione sia correlato al numero dei familiari a carico del contribuente. L'emendamento 3.33 specifica che l'introduzione delle nuove deduzioni per le famiglie debba considerare sia i figli che gli altri soggetti fiscalmente a carico. L'emendamento 3.37, invece, è finalizzato a considerare fiscalmente deducibile gli interventi di recupero edilizio effettuati con materiali ecologici. Il-

lustra poi l'emendamento 3.56 volto ad inserire tra le spese deducibili i costi sostenuti per l'acquisto di abbonamento di trasporto pubblico locale, che incidono in maniera significativa sui bilanci familiari. Illustra quindi l'emendamento 3.60, concernente l'introduzione di una imposta negativa, in modo da superare il problema dei redditi cosiddetti «incapienti». Nella stessa direzione vanno gli emendamenti 3.74, 3.75 e 3.76. L'emendamento 3.79 concerne invece la restituzione del drenaggio fiscale.

Dà per illustrati gli emendamenti 3.18, 3.19, 3.26, 3.38, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.57, 3.67, 3.88, 3.115, 3.124, 3.126, 3.143, 3.144 e 3.148.

Il senatore FRANCO Paolo rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.8, 3.54 e 3.138.

Il senatore COSTA aggiunge la firma ed rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.9.

Il senatore BONAVIDA illustra l'emendamento 3.10, sottolineandone la rilevanza. L'emendamento 3.30, invece, mira ad evitare che dalla trasformazione delle detrazioni in deduzioni derivi un aggravio di imposta. Illustra quindi l'emendamento 3.34, facendo presente che tra le deduzioni correlate alla casa, andrebbe inserita una specifica disposizione concernente la deducibilità dall'IRE dell'imposta comunale sugli immobili pagata sull'abitazione principale. Rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.44 ed illustra poi l'emendamento 3.48. Illustra successivamente l'emendamento 3.84, volto ad eliminare la doppia imposizione sui redditi da lavoro dipendente percepiti all'estero.

Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia, illustra l'emendamento soppressivo della lettera e) del comma 1 dell'articolo; in subordine, la clausola di salvaguardia andrebbe riscritta per mantenere costante il grado di progressività (emendamento 3.141)

Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.63, 3.64, 3.65, 3.70, 3.71, 3.81, 3.97, 3.102, 3.103, 3.121 e 3.146.

Il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 3.15, rilevando come il disegno di legge non identifica con la dovuta precisione il concetto di area esente dalla imposizione, poiché non specifica il livello di reddito minimo escluso dall'imposizione, non facendo inoltre riferimento al nucleo familiare.

Anche l'emendamento 3.16 investe tale questione introducendo però il concetto di reddito minimo familiare.

L'emendamento 3.21, invece, è finalizzato ad eliminare il criterio della sostituzione delle detrazioni con le deduzioni, in quanto tale principio non appare in grado di garantire l'invarianza di pressione fiscale sulle famiglie. Dà per illustrato anche l'emendamento 3.22. In subordine, la propria parte politica propone l'emendamento 3.24, volto a introdurre una clausola di salvaguardia in modo da garantire che il passaggio dalle detrazioni alle deduzioni non comporti l'aumento della pressione fiscale.

Nella stessa direzione va anche l'emendamento 3.28. Illustra poi l'emendamento 3.45, volto a specificare la natura delle spese previdenziali che godono della deduzione. Aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 3.53, che viene poi successivamente sottoscritto anche dal senatore BRUNALE. Illustra l'emendamento 3.61, volto a introdurre un sistema di deduzioni per i familiari a carico, in modo da garantire il rispetto del principio di equità orizzontale. L'emendamento 3.80 prevede la definizione di idonei meccanismi volti a neutralizzare gli effetti negativi del *fiscal drag*. L'emendamento 3.109, concernente il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria specifica che il regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato ai fondi pensione sia assegnato a quelli che derivano dalla contrattazione collettiva. L'emendamento 3.119 è volto a specificare che il processo di semplificazione in materia tributaria è stato ampiamente portato avanti anche dal Governo precedente. Illustra poi l'emendamento 3.133 che introduce una facilitazione per quei contribuenti che dovessero accedere al concordato preventivo triennale.

Illustra poi l'emendamento 3.145, sollecitando il rappresentante del Governo a chiarire il reale significato della clausola di salvaguardia, che andrebbe limitata esclusivamente all'ambito fiscale, senza tener conto degli eventuali interventi di natura assistenziale e sociale, che sembrano assumere nel testo del Governo un carattere complementare.

Dà per illustrati il 3.69, 3.89, 3.91, 3.106, 3.113, 3.118, 3.142 e 3.149.

Il senatore SALERNO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.17, 3.32, 3.93, 3.95, 3.105 e 3.136.

Il senatore BALBONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.31.

Il senatore EUFEMI aggiunge la firma agli emendamenti 3.40, 3.94, 3.100 e 3.117 e rinuncia ad illustrarli. Dà per illustrati gli emendamenti 3.73, 3.87, 3.110, 3.122, 3.147 e 3.150.

Il senatore CANTONI dà per illustrati gli emendamenti 3.90 e 3.111. Aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.137.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per le proposte emendative 3.8, 3.17, 3.32, 3.54, 3.95, 3.120, 3.136, 3.137 e 3.138, per le quali formula invece parere favorevole.

Il sottosegretario MOLGORA dichiara che il proprio parere sugli emendamenti in esame risulta conforme a quello espresso dal relatore.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti.

Gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, posti separatamente ai voti, vengono respinti dalla Commissione.

La Commissione approva, quindi, la proposta emendativa 3.8.

Successivamente, l'emendamento 3.9 viene respinto dalla Commissione.

In ordine all'emendamento 3.10, il senatore BONAVITA, nel preannunciare il proprio voto favorevole, sottolinea come risulti incomprensibile la posizione assunta dal Governo e dalla maggioranza in ordine ad una proposta emendativa meramente chiarificatrice del testo.

Interviene il rappresentante del Governo, precisando che l'accoglimento dell'emendamento in questione creerebbe confusione per quel che concerne il regime fiscale attinente alle società di persone.

Posta ai voti, la proposta emendativa 3.10 viene respinta dalla Commissione.

Gli emendamenti 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15, posti separatamente ai voti, vengono respinti dalla Commissione.

In riferimento all'emendamento 3.16, interviene il senatore BONAVITA per dichiarazione di voto favorevole, evidenziando che le linee politiche preannunciate dal Governo, volte ad incentrare maggiore attenzione sulla famiglia, renderebbero opportuno l'accoglimento della proposta emendativa in questione.

Interviene il sottosegretario MOLGORA, evidenziando come appaia improprio inserire nel testo normativo in esame il parametro del reddito familiare in sostituzione del reddito personale.

Posta ai voti, la proposta emendativa 3.16 viene respinta dalla Commissione.

Con riferimento all'emendamento 3.17, il senatore BONAVITA, evidenzia come l'atteggiamento assunto dal Rappresentante del Governo risulti contraddittorio. In particolare, egli evidenzia che il sottosegretario Molgora ha espresso parere negativo sull'emendamento 3.16 e parere favorevole sulla proposta emendativa 3.17, nonostante la sostanziale analogia di entrambi gli emendamenti.

Posta ai voti, la proposta emendativa 3.17 è approvata dalla Commissione.

Gli emendamenti 3.18 e 3.19, posti separatamente ai voti, vengono respinti dalla Commissione.

Le proposte emendative 3.20, 3.21 e 3.22, di identico contenuto, poste congiuntamente ai voti, vengono respinte dalla Commissione.

L'emendamento 3.23, posto ai voti, viene respinto.

In ordine all'emendamento 3.24, identico all'emendamento 3.25, il senatore BONAVITA interviene per dichiarazione di voto favorevole, esprimendo un giudizio negativo riguardo alla disposizione normativa contenuta al comma 1, lettera *b*), n. 2 ed evidenziando altresì che la stessa è suscettibile di pregiudicare la certezza del diritto per il contribuente.

Poste congiuntamente ai voti, le sopracitate proposte emendative 3.24 e 3.25 sono respinte dalla Commissione.

Gli emendamenti 3.26 e 3.27, di identico contenuto, posti congiuntamente ai voti vengono respinti dalla Commissione.

Il senatore CASTELLANI interviene per dichiarazione di voto favorevole in relazione all'emendamento 3.28, esprimendo perplessità in ordine al parere contrario espresso dal rappresentante del Governo, attesa la contraddittorietà di tale atteggiamento con le linee programmatiche prospettate dal Governo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 3.28 viene respinto dalla Commissione.

Gli emendamenti 3.29 e 3.30, di identico contenuto, posti congiuntamente ai voti vengono respinti dalla Commissione.

La proposta emendativa 3.31, posta ai voti, viene respinta dalla Commissione.

Successivamente, l'emendamento 3.32 viene approvato all'unanimità dalla Commissione.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 3.33.

In ordine all'emendamento 3.34, identico al 3.35, interviene il senatore BONAVITA per dichiarazione di voto favorevole, prospettando l'opportunità di introdurre il criterio di deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale al fine di evitare «una doppia tassazione» sugli immobili stessi.

Le proposte emendative 3.34 e 3.35, poste congiuntamente ai voti, risultano respinte.

Gli emendamenti 3.36 e 3.37, posti separatamente ai voti, vengono respinti dalla Commissione.

La Commissione, a seguito di votazione congiunta, respinge poi gli emendamenti 3.38 e 3.39 di identico contenuto.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 3.40, 3.41, 3.42 e 3.43.

Il senatore BONAVITA interviene per dichiarazione di voto favorevole in ordine alla proposta emendativa 3.44, prospettando l'opportunità che il Governo effettui appositi approfondimenti in relazione alla questione oggetto dell'emendamento, relativa al regime fiscale dei redditi da pensione di fonte estera.

Posto ai voti, l'emendamento 3.44 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore CASTELLANI, preannunciando il proprio voto favorevole in relazione alle proposte emendative 3.45 e 3.46, di contenuto identico, esprime perplessità in ordine all'atteggiamento assunto dal Governo, che potrebbe rivelare l'intenzione di tassare anche le «rendite INAIL».

Il RELATORE sottolinea come la preoccupazione del senatore Castellani, in ordine alle intenzioni della maggioranza sulla problematica in questione, risulti del tutto infondata.

La Commissione respinge le proposte emendative 3.45 e 3.46, con votazione congiunta.

Successivamente, posti congiuntamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 3.47 e 3.48 di identico contenuto.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 3.49, 3.50, 3.51, 3.52 e 3.53.

Posta ai voti, la proposta emendativa 3.54 viene approvata dalla Commissione.

Interviene il senatore BONAVITA per dichiarazione di voto favorevole in ordine all'emendamento 3.55, evidenziando che in relazione ai profili sottesi all'emendamento in questione occorrerebbe una maggiore attenzione da parte del Governo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.55, 3.56 e 3.57 vengono respinti dalla Commissione.

Il senatore BRUNALE, preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.58, ribadisce il giudizio espresso in sede di illustrazione circa l'importanza di ricercare opportuna soluzione in merito ai profili problematici attinenti ai cosiddetti «incapienti».

Rispondendo alle osservazioni del senatore Brunale, il sottosegretario MOLGORA evidenzia che finalità di tipo assistenziale devono essere conseguite attraverso idonei strumenti, che non si esauriscano in meccanismi di tipo fiscale.

Posti congiuntamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 3.58 e 3.59, di identico contenuto.

Gli emendamenti 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66 e 3.67, posti separatamente ai voti, vengono respinti dalla Commissione.

Poste congiuntamente in votazione, vengono altresì respinte le proposte emendative 3.68 e 3.69, di identico contenuto.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 3.70.

Posti congiuntamente in votazione, vengono quindi respinti gli emendamenti 3.71 e 3.72, di identico contenuto.

In ordine all'emendamento 3.73, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore EUFEMI, sottolineando l'importanza di adottare anche in Italia un principio, presente in altri ordinamenti, tendente ad assicurare una «equità tributaria orizzontale», attraverso una articolazione delle quote di reddito esenti che tenga conto della dimensione familiare.

Il sottosegretario MOLGORA evidenzia che l'obiettivo sotteso all'emendamento in questione è già stato raggiunto attraverso l'approvazione di altre proposte emendative, attinenti alla materia *de qua*.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 e 3.79.

In relazione alla proposta emendativa 3.80 interviene il senatore CASTELLANI, per dichiarazione di voto favorevole, sottolineando criticamente la disattenzione del Governo per le problematiche attinenti al drenaggio fiscale.

Interviene il senatore BONAVITA per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.80, prospettando l'opportunità che il Governo non dia alle parti sociali segnali politici negativi in ordine alla tematica in questione.

Il senatore BRUNALE, preannunciando il proprio voto favorevole sul medesimo emendamento 3.80, sottolinea come il Governo, attraverso un'interpretazione non condivisibile di una disposizione normativa contenuta nella Legge finanziaria per il 2000, abbia considerato abrogata la pre-

cedente disciplina relativa al *fiscal drag*. Esprime quindi un giudizio negativo in ordine a tale atteggiamento del Governo.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.80 e 3.81.

Posti congiuntamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 3.82 e 3.83 di identico contenuto.

Le proposte emendative 3.84, 3.85 e 3.86, poste separatamente ai voti, vengono respinte dalla Commissione.

Gli emendamenti 3.87 e 3.88, di identico contenuto, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti dalla Commissione.

Con separate votazioni, vengono poi respinte le proposte emendative 3.89, 3.90, 3.91, 3.92 e 3.93.

Il senatore EUFEMI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.94, evidenziando come la disposizione normativa in esso contenuta sia finalizzata ad assicurare una maggiore mobilità territoriale dei lavoratori, rimuovendo un ostacolo importante nell'attuazione di una efficace politica occupazionale.

Posto ai voti l'emendamento 3.94 è respinto dalla Commissione.

Il senatore EUFEMI, preannunciando il proprio voto favorevole in ordine all'emendamento 3.95, evidenzia come tale proposta emendativa faccia propri principi più volte ribaditi dal Gruppo parlamentare di appartenenza, relativamente alla necessità di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili, sul modello della cosiddetta *share economy*, che rendano i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa, neutralizzando in tal modo il conflitto sociale.

Posta in votazione, la proposta emendativa 3.95 viene approvata dalla Commissione.

Successivamente, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.96 e 3.97.

Posti congiuntamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 3.98 e 3.99, di identico contenuto.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106 e 3.107.

Con votazione congiunta, vengono altresì respinte le proposte emendative 3.108 e 3.109, di identico contenuto.

Interviene il senatore EUFEMI, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.110, evidenziando come lo stesso affronti la delicata questione del «risparmio-casa», nell'ottica prospettica dell'ampliamento dell'offerta di immobili ad uso abitativo.

Sottolinea a tal proposito che la maggiore mobilità degli individui per esigenze diverse (lavoro, studio etc.), l'aumento dei nuclei familiari mono-nucleari, l'invecchiamento della popolazione, la presenza di nuove marginalità e povertà costituiscono tutti fenomeni che caratterizzano fortemente l'attuale quadro evolutivo della struttura economico-sociale del nostro Paese. Tali trasformazioni demografiche hanno originato nuove esigenze abitative di cui – a giudizio dell'oratore – non si può non prendere atto. Evidenzia, infine, che in Germania l'adozione delle misure contenute nell'ambito dell'emendamento in questione ha registrato rilevanti successi.

Il senatore CANTONI dichiara, a titolo personale, di condividere pienamente le argomentazioni prospettate dal senatore Eufemi e quindi preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 3.110, aggiungendo la propria firma.

Anche il senatore CASTELLANI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in questione.

Interviene il senatore SALERNO proponendo al senatore EUFEMI di trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore EUFEMI, ribadendo l'importanza dell'argomento in discussione, insiste per la votazione dell'emendamento.

Il senatore BALBONI preannuncia a titolo personale il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa in esame.

Il RELATORE invita il Governo a considerare in modo adeguato il contenuto della proposta emendativa, che richiama tematiche di sicuro interesse sociale.

Il rappresentante del Governo, pur ribadendo l'importanza della tematica in questione, precisa che sono già state previste deduzioni in ordine agli immobili ad uso abitativo.

A seguito di votazione, la proposta emendativa 3.110 è approvata dalla Commissione.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 3.111.

Gli emendamenti 3.112 e 3.113, di identico contenuto, vengono respinti dalla Commissione con votazione congiunta.

Con separate votazioni vengono altresì respinti gli emendamenti 3.115, 3.116, 3.117, 3.118 e 3.119.

La proposta emendativa 3.120, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 3.121, 3.122 e 3.123.

Poste congiuntamente ai voti, vengono respinte le proposte emendative 3.124 e 3.125, di identico contenuto.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 3.126 e 3.127.

Poste congiuntamente in votazione, vengono respinte le proposte emendative 3.128 e 3.129, di identico contenuto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.130 e 3.131.

Con voto congiunto vengono altresì respinte le proposte emendative 3.132 e 3.133 di identico contenuto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 3.134 e 3.135.

Poste congiuntamente ai voti, sono approvate le proposte emendative 3.136 e 3.137, di identico contenuto.

L'emendamento 3.138, posto ai voti, viene approvato all'unanimità.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 3.139, 3.140, 3.141, 3.142, 3.143 e 3.144.

In ordine alla proposta emendativa 3.145, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CASTELLANI, il quale sottolinea come la formulazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» possa condurre ad effetti imprecisati e contraddittori, se non paradossali.

Il rappresentante del Governo precisa che il riferimento agli interventi di natura assistenziale e sociale nell'ambito della cosiddetta «clausola di salvaguardia» assume una valenza rafforzativa della clausola stessa, volendo assicurare che non venga perso sul piano degli interventi assistenziali e sociali ciò che il contribuente guadagna sul piano degli sgravi fiscali.

Posto ai voti, l'emendamento 3.145 viene respinto dalla Commissione.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 3.146, 3.147, 3.148, 3.149, 3.150, 3.151 e 3.152.

Si passa quindi all'esame un emendamento volto ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 3.

Il presidente PEDRIZZI, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, dichiara inammissibile l'emendamento 3.0.2, in seguito al parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.1, il Presidente fa presente che la 5^a Commissione permanente ha condizionato il parere di nulla osta alla riformulazione dello stesso per ricondurne la copertura al meccanismo previsto all'articolo 9 per gli oneri derivanti dagli articoli 3 e 8.

L'emendamento 3.0.1 viene riformulato come richiesto dalla Commissione bilancio (3.0.1-Nuovo testo).

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO l'emendamento riformulato viene respinto.

Su richiesta del senatore BRUNALE, il presidente PEDRIZZI dispone il momentaneo accantonamento dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BRUNALE dà per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 5. Analogamente a quanto già dichiarato in precedenza aggiunge la firma e dà per illustrati gli emendamenti della senatrice Thaler Ausserhofer.

Anche per gli emendamenti riferiti all'articolo 5 la senatrice DE PETRIS aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Marino.

Illustra congiuntamente gli emendamenti 5.8 e 5.0.1 concernenti, con diversa collocazione e con differenti disposizioni, l'introduzione di un'imposta sulle transazioni valutarie, ovvero sulle transazioni finanziarie. Si tratta di una proposta generalmente conosciuta come *Tobin-tax* alla quale la propria parte politica annette particolare rilievo. Dà per illustrati gli emendamenti 5.21 e 5.22.

Il senatore CASTELLANI aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.4, 5.9 e 5.19.

Si dà per illustrato l'emendamento 5.10, fatto proprio dal senatore BRUNALE.

Il senatore COSTA aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 5.16.

Il senatore CANTONI dà per illustrati gli emendamenti 5.23, 5.24 e 5.27.

Il relatore COSTA esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.17 e 5.18 di identico contenuto, mentre invita a ritirare l'emendamento 5.23. Esprime poi parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA si esprime conformemente al relatore.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2 (di identico contenuto all'emendamento 5.3) e 5.7.

Dopo un intervento in dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLANI, il sottosegretario MOLGORA specifica le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento 5.4 che, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore BONAVITA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.6, insistendo sulla necessità che il riordino della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto consenta anche di rivedere le aliquote sui beni di consumo di carattere sociale.

Posto ai voti, l'emendamento 5.6 viene respinto.

La senatrice DE PETRIS raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.8.

Il sottosegretario MOLGORA fa presente che la proposta del Governo di reperire fondi a favore dei Paesi in via di sviluppo attraverso il meccanismo della *de Tax* si basa su un principio di adesione volontaria.

Posto ai voti, l'emendamento 5.8 viene respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.11.

Dopo gli interventi dei senatori BONAVITA e BRUNALE, il sottosegretario MOLGORA motiva il parere contrario sugli emendamenti 5.12 e 5.13, di identico contenuto, che, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti.

Il senatore BONAVIDA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.14 volto a non considerare come soggetto passivo ai fini IVA l'ente locale per i servizi esternalizzati dall'ente locale stesso.

La senatrice DE PETRIS preannuncia il proprio voto favorevole sollecitando un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario MOLGORA condivide la preoccupazione espressa, ma sottolinea i vincoli di carattere comunitario sulle modifiche alla disciplina dell'IVA. D'altro canto, un'eventuale riformulazione degli emendamenti su tale questione dovrebbe essere riferita ad altre parti dell'articolo 5.

Dopo un intervento del senatore SALERNO, il senatore BRUNALE ritira l'emendamento e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario MOLGORA dichiara la disponibilità a valutare favorevolmente l'ordine del giorno.

Il senatore BRUNALE ritira anche l'emendamento 5.15 e la senatrice DE PETRIS ritira a sua volta l'emendamento 5.21.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 5.16, posti congiuntamente ai voti, perché di identico contenuto, vengono approvati gli emendamenti 5.17 e 5.18.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLANI e della senatrice DE PETRIS, posto ai voti viene respinto l'emendamento 5.19.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.20, 5.22, 5.23 e 5.24.

Il senatore BONAVIDA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.25, volto a prevedere particolari agevolazioni per l'ampliamento e la ristrutturazione degli impianti da parte delle aziende termali.

Il presidente PEDRIZZI conviene sulla rilevanza della questione sollevata dall'emendamento e invita i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore BONAVIDA ritira l'emendamento 5.25 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.26, 5.27 e 5.28.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo posto ai voti, viene respinto anche l'emendamento 5.0.1.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Vengono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore COSTA esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.9 e 6.13; invita al ritiro gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.11 e 6.12. Esprime inoltre parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere conforme al relatore.

Il senatore BONAVIDA raccomanda l'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo rilevando come la riforma metta insieme imposte di carattere e di natura eterogenei.

Analoga contrarietà sull'articolo 6 viene espressa anche dal senatore CASTELLANI.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 6.1 e 6.3, di analogo contenuto vengono respinti.

Viene poi respinto l'emendamento 6.2.

Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 6.4 e 6.5 (sottoscritto dal senatore Cantoni), di analogo contenuto.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 6.6 (fatto proprio dalla senatrice De Petris), 6.7 e 6.8 (fatti propri dal senatore Costa).

L'emendamento 6.9, viene posto ai voti ed approvato.

Con separate votazione, la Commissione respinge gli emendamenti 6.10, 6.11 (fatto proprio dal senatore Eufemi) e 6.12 (fatto proprio dal senatore Costa).

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLANI, l'emendamento 6.13 viene approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire ulteriori articoli dopo l'articolo 6.

Il PRESIDENTE avverte che, sugli emendamenti 6.0.1 e 6.0.3, la 5^a Commissione permanente ha condizionato il parere di nulla osta alla rifor-

mulazione degli stessi per ricondurne la copertura al meccanismo previsto all'articolo 9 per gli oneri derivanti dagli articoli 3 e 8.

Il senatore CANTONI aggiunge la firma e riformula l'emendamento 6.0.1 (6.0.1-Nuovo testo).

Analogamente la senatrice DE PETRIS riformula l'emendamento 6.0.3 (6.0.3- Nuovo testo).

Si danno per illustrati gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.4.

Il relatore COSTA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.4 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.1 e 6.0.3.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere conforme al relatore.

Il senatore CANTONI ritira gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.4.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1396**Art. 3.****3.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.2

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

All'articolo 9, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificano scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche».

3.3

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

3.4

TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:

a) Per quanto riguarda l'imponibile:

1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino a 15 mila euro per un nucleo familiare di due persone, fino a 17-18 mila euro per un nucleo con tre persone e fino a 20-22 mila euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;

2) semplificazioni ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di handicap, casa con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione, sanità, istruzione, formazione, ricerca, assicurazioni, previdenza,

collaborazioni familiari ed assistenza con particolare riferimento a quella rivolta in favore dei soggetti non autosufficienti, erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;

4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;

5) riduzione del numero degli scaglioni prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi e fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;

6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsato ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o Ente pubblico, oppure erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina delle imposte sul reddito delle società;

8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;

4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

c) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonchè il differi-

mento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;

d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20 mila milioni di euro;

e) prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e sua attuazione prioritaria dal sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), punto 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.

3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste dal seguente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti».

3.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «a due le aliquote» fino alla fine del comma con le seguenti: «gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte, l'articolazione da realizzare sarà la seguente:

"1) 18 per cento fino a 16.000 euro;

2) 31 per cento fino a 31.000 euro;

3) 37 per cento fino a 68.000 euro;

4) 43 per cento oltre 68.000 euro.

1-bis. Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

a) deduzione e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, *no profit*, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente applli-

cato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;

b) modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale. Articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;

c) istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;

d) inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;

e) regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati dell'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

3.6

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «Dato l'obiettivo» fino alla fine del numero 1 della lettera b) con le seguenti: «La riforma dell'imposta sul reddito deve articolarsi come segue:

- 1) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;
- 2) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;
- 3) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 33 per cento;
- 4) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;
- 5) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli ar-

ticoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5".

3.7

TURCI, D'AMICO, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «Dato l'obiettivo», inserire le seguenti: «, da raggiungere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.8

FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;

a-bis) conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;».

3.9

PASINATO

Al comma 1, lettera a), prima della parola: «inclusione», aggiungere le seguenti: «istituzione di enti di aiuto allo sviluppo e» e dopo la parola: «imposta» aggiungere le seguenti: «degli stessi e».

3.10

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta», aggiungere le seguenti: «delle persone fisiche, delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e degli altri soggetti all'attuale regime dell'Irpef».

3.11

BRUNALE, D'AMICO, RIPAMONTI, TURCI, GIARETTA, BONAVITA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) identificazione, in funzione della soglia di povertà determinata dall'Istat, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione e correlato al numero di familiari a carico».

3.12

RIPAMONTI, D'AMICO, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) identificazione di un livello di reddito minimo personale, pari a 11.000 euro e correlato al numero di familiari a carico del contribuente, escluso da imposizione;».

3.13

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale» con le seguenti: «di un livello di reddito minimo personale, pari a 7.500 euro e correlato al numero di familiari a carico del contribuente».

3.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione» con le seguenti: «determinata dall'ISTAT, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione e correlato al numero di familiari a carico».

3.15

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «reddito minimo personale escluso da imposizione» con le seguenti: «reddito minimo escluso da imposizione riferito al nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione».

3.16

CASTELLANI, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «reddito minimo personale» con le seguenti: «reddito minimo familiare».

3.17

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «un livello di reddito minimo personale», inserire le seguenti: «, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta,».

3.18

DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «reddito minimo personale» aggiungere le seguenti: «e familiare».

3.19

DE PETRIS, D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, pari a 11.362 euro».

3.20

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.21

D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.22

D'AMICO, DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.23

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 2), 3) e 4) con il seguente:

«2) definire deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 62.000 euro relative agli interessi passivi per mutui contratti per acquisto e ristrutturazione di prima casa di abitazione, istruzione universitaria, disagiata sede per lavoratori dipendenti, nonché deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 130.000 euro relative a spese inerenti l'assistenza agli anziani, a soggetti portatori di *handicap*, fisici e psichici, a soggetti portatori di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9.

All'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.24

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

3.25

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

3.26

RIPAMONTI, BRUNALE, D'AMICO, TURCI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ispirate alle scale di equivalenza».

3.27

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «ispirate alle scale di equivalenza».

3.28

D'AMICO, DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) l'articolazione delle deduzioni deve garantire per tutti i contribuenti un grado di progressività almeno pari a quello garantito dal regime fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.29

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «famiglia, con» aggiungere le seguenti: «mantenimento del valore delle detrazioni trasformate in deduzioni e».

3.30

BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «famiglia con» aggiungere le seguenti: «mantenimento del valore delle detrazioni trasformate in deduzioni e».

3.31

BALBONI, KAPPLER

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento» aggiungere le seguenti: «alla facoltà per i coniugi di optare per la tassazione congiunta, con imputazione ad entrambi in quote eguali della somma dei redditi prodotti singolarmente,».

3.32

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «con particolare riferimento», inserire le seguenti: «alle famiglie monoreddito,».

3.33

DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «dei figli», inserire le seguenti: «ovvero delle persone a carico».

3.34

TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «casa», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale».

3.35

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «casa» aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale».

3.36

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «casa» aggiungere le seguenti: «, in particolare relativamente alla previsione della detraibilità, modulata in base al reddito, dell'ICI dall'imposta lorda per l'abitazione principale».

3.37

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «casa», inserire le seguenti: «con particolare riferimento al recupero edilizio e alla manutenzione realizzato con materiali ecologici e impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili».

3.38

RIPAMONTI, BRUNALE, D'AMICO, TURCI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), al numero 3), dopo la parola: «casa», aggiungere le seguenti: «riqualificazione urbana e mobilità dei lavoratori».

3.39

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «casa», aggiungere le seguenti: «, riqualificazione urbana e mobilità dei lavoratori».

3.40

TAROLLI, EUFEMI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «casa», aggiungere le seguenti: «riqualificazione urbana».

3.41

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «istruzione», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento alla qualificazione e all'aggiornamento professionale del personale scolastico,».

3.42

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BRUNALE

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «previdenza», inserire le seguenti: «, garantendo un uguale trattamento di deduzione per la previdenza regolata da leggi statali e per la previdenza integrativa istituita da leggi regionali».

3.43

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «previdenza», inserire le seguenti: «statale e integrativa istituita da leggi regionali».

3.44

TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «previdenza», inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera».

3.45

GIARETTA, TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «previdenza», inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di invalidità per causa di servizio».

3.46

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «previdenza», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di invalidità per causa di servizio.».

3.47

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «assistenza», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti e».

3.48

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «assistenza», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti e».

3.49

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «attività svolta nel campo», inserire la seguente: «ambientale».

3.50

DE PETRIS, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, GIARETTA, BONAVITA, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «e scientifico» inserire le seguenti: «nonchè della tutela, valorizzazione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali».

3.51

DE PETRIS, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «e scientifico», inserire le seguenti: «nonchè della protezione degli animali».

3.52

DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «scientifico», inserire le seguenti: «, con previsione di ulteriori deduzioni relative ad erogazioni liberali a favore di organizzazioni non profit».

3.53

GIARETTA

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «valorizzazione etica» con le seguenti: «attività destinate a finalità etiche».

3.54

FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «e di intese;», inserire le seguenti: «attività sportiva giovanile;».

3.55

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «contribuzione a forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro».

3.56

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «costi sostenuti per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario».

3.57

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «costi sostenuti per la cura degli animali d'affezione».

3.58

TURCI, CASTELLANI, BRUNALE, D'AMICO, RIPAMONTI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) previsione parallelamente all'entrata in vigore, anche graduale, del nuovo livello di reddito esente, che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, siano comunque garantiti anche ai soggetti che non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure da sostituto d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità stabilite

entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. L'intervento a favore di questi soggetti incapienti avviene previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà. Questi interventi fiscali non possono andare a discapito degli interventi di natura assistenziale e sociale, già previsti o introdotti in futuro, a sostegno delle figure sociali più deboli, con i quali eventualmente si sommano».

3.59

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) previsione, parallelamente all'entrata in vigore, anche graduale, del nuovo livello di reddito esente, che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, siano comunque garantiti anche ai soggetti che non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure da sostituto d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità stabilite entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. L'intervento a favore di questi soggetti incapienti avviene previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà. Questi interventi fiscali non possono andare a discapito degli interventi di natura assistenziale e sociale, già previsti o introdotti in futuro, a sostegno delle figure sociali più deboli, con i quali eventualmente si sommano;».

3.60

RIPAMONTI, BONAVIDA, D'AMICO, TURCI, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) prevedere che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari possano essere disposti come imposta negativa, cioè reddito aggiuntivo a disposizione dei soggetti

interessati, previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà».

3.61

CASTELLANI, GIARETTA, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, D'AMICO, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) il sistema delle deduzioni per i familiari a carico deve garantire il rispetto del principio di equità tributaria orizzontale;».

3.62

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) previsione di detrazioni di quote significative dell'imposta sul valore aggiunto dall'imposta sul reddito, tali da introdurre un contrasto di interessi che favorisca l'emersione di ampie quote di evasione fiscale».

3.63

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) previsione di inserire tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo quelli sostenuti dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario».

3.64

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) incidenza delle deduzioni inversamente proporzionale all'ammontare del reddito».

3.65

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi prevedendo, in ogni caso, riguardo ai percettori di reddito da lavoro dipendente, la deduzione per la contribuzione a forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro».

3.66

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: «al fine di» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo, in ogni caso, riguardo ai percettori di reddito da lavoro dipendente, la deduzione per la contribuzione a forme integrative di previdenza derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro».

3.67

DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: «meglio garantire» fino a: «imposizione» con le seguenti: «garantire per tali redditi una progressività dell'imposta maggiore di quella garantita dalla disciplina fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.68

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: «meglio».

3.69

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: «meglio».

3.70

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «la progressività dell'imposta» aggiungere le seguenti: «, di aiutare chi è rimasto indietro».

3.71

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: «particolarmente».

3.72

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: «particolarmente».

3.73

EUFEMI, CUTRUFO

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «il nuovo livello d'imposizione» aggiungere le seguenti: «Fanno eccezione a tale criterio le

deduzioni per i familiari a carico che, quantificate in ogni caso in modo da garantire almeno il reddito minimo esente familiare di cui al punto 1, sono dirette ad assicurare l'equità tributaria orizzontale».

3.74

DE PETRIS, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BONAVITA, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) possibilità per coloro che percepiscono redditi esclusi da imposizione di usufruire, mediante il riconoscimento di una imposta negativa, delle deduzioni previste al numero 3) della presente lettera».

3.75

RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BRUNALE, CASTELLANI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) possibilità anche per chi è percettore solo di un reddito personale escluso da imposizione di usufruire – mediante riconoscimento di una «imposta negativa» – degli effetti positivi delle deduzioni previste al punto 3) della presente lettera».

3.76

DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) al fine di prevenire il fenomeno della cosiddetta "inca-pienza", previsione di idonei meccanismi di compensazione per il recupero dei benefici riconosciuti attraverso le deduzioni anche ai soggetti con livello di reddito esente da imposizione».

3.77

TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BONAVITA, GIARETTA, BRUNALE, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) Previsione dell'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale con apposita previsione nella legge finanziaria dell'anno successivo attraverso le modifiche degli scaglioni di reddito».

3.78

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) Previsione con decreto delegato dell'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale con apposita previsione nella legge finanziaria dell'anno successivo attraverso le modifiche degli scaglioni di reddito».

3.79

RIPAMONTI, D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, GIARETTA, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) previsione dell'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale con apposita previsione della legge finanziaria relativa all'anno successivo».

3.80

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, GIARETTA, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, RIPAMONTI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) previsione di idonei meccanismi volti a neutralizzare integralmente gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito, in corrispondenza di variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati superiori al 2 per cento rispetto al valore medio dello stesso indice riferito allo stesso periodo dell'anno precedente».

3.81

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) indicizzazione al tasso di inflazione dei livelli massimi di deducibilità e degli scaglioni di reddito relativi alle deduzioni;».

3.82

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) istituzione di una specifica deduzione forfettaria per maggiori spese di produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;».

3.83

TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) Istituzione di una specifica deduzione forfettaria per maggiori spese di produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa».

3.84

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore relativi ai redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, mediante l'esclusione dalla base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;».

3.85

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) istituzione di una specifica detrazione forfettaria dall'imposta lorda, non inferiore ai 450 euro, al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore, per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b) all'acquisto di materiale informatico e di personale computer;
- c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.».

3.86

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 5), 6) e 7).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.87

EUFEMI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto numero 5).

3.88CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE,
PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

3.89D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA,
BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.90

CANTONI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente: «5) esclusione dall'imponibile degli utili e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per eliminare gli effetti di doppia imposizione economica;»; Al numero 6), sostituire le parole: «con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate» con le seguenti: «con esclusione dall'imponibile degli utili e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per eliminare gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica indeducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate».

3.91

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) Per i soggetti artigiani che hanno optato per la costituzione in società unipersonale o pluripersonale, assoggettamento dei risultati d'impresa al regime dell'imposta sui redditi (IRE)».

3.92

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) per la determinazione dei redditi d'impresa e delle professioni previsione di criteri di effettiva semplificazione per i costi e le spese aventi limitata deducibilità anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

3.93

SALERNO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, conservare le attuali esclusioni dall'imponibile, aggiornandone i relativi limiti. Ai fini della quantificazione in denaro dei redditi in natura corrisposti ai lavoratori dipendenti, ripristinare il criterio del costo specifico sostenuto dal datore di lavoro, con applicazione, nei casi controversi, di valori forfettariamente predeterminati da appositi provvedimenti amministrativi. Con riferimento al lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti residenti in Italia, escludere dalla determinazione della base imponibile i relativi redditi prodotti».

3.94

TAROLLI, EUFEMI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) Previsione di agevolazioni in favore delle imprese che effettuino investimenti in abitazioni per i dipendenti».

3.95

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera b), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa».

3.96

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «derivanti da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

3.97

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis) esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto».

3.98

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire la parola: «dei» con le seguenti: «di alcuni».

Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: «da artisti e professionisti di qualsiasi tipo» con le seguenti: «solo da artisti e professionisti».

3.99

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire la parola: «dei» con le seguenti: «di alcuni».

Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: «da artisti e professionisti di qualsiasi tipo» con le seguenti: «solo da artisti e professionisti».

3.100

TAROLLI, EUFEMI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto».

3.101

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.102

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di natura finanziaria», aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) applicazione di una aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «dei principi di cassa e compensazione», con le seguenti: «del principio di tassazione sul risultato di gestione».

3.103

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) convergenza in questa fase del regime fiscale sostitutivo su quello della prima aliquota dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i titoli del debito pubblico».

3.104

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «proprio dei» con le seguenti: «delle due prime aliquote dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i».

3.105

SALERNO

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «di compensazione», aggiungere il seguente periodo: «assicurando la neutralità della tassazione tra le forme collettive e le forme individuali».

3.106

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono comunque riconosciuti i crediti d'imposta maturati nel regime impositivo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.107

SODANO Tommaso, MALBARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9;

all'articolo 6, sopprimere il comma 1;

dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.108

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «fondi pensione», aggiungere le seguenti: «derivanti da contrattazione collettiva».

3.109

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «fondi pensione», aggiungere le seguenti: «derivanti da contrattazione collettiva».

3.110

EUFEMI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;».

3.111

CANTONI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) esclusione degli utili e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per eliminare gli effetti di doppia imposizione economica;».

3.112

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive».

3.113

GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive».

3.114

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«4-bis) incentivazione dello sviluppo dei fondi pensione «etici, socialmente ed ecologicamente responsabili», di seguito denominati "fondi etici", attraverso una loro tassazione inferiore rispetto al regime tributario già previsto per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Per fondi pensione etici si intendono quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti, criteri morali orientati su imprese che: *a)* adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente; *b)* rispettano i diritti umani e, in particolare, bandiscono lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile; *c)* favoriscono lo sviluppo dell'occupazione; *d)* rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari; *e)* non investono nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia; *f)* non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali. La Banca d'Italia è demandata ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento specifico dei fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili che definisca tra l'altro: le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili, prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione di tali criteri di scelta una volta definiti; le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte operative di investimento relative ai criteri di scelta, in modo efficace, efficiente e trasparente; le modalità di compilazione delle liste di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione. Al futuro maggior onere stimato in 8 milioni di euro per ogni annualità, si provvede con conseguente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.115

RIPAMONTI, DE PETRIS, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione della imposta sul reddito dei redditi de-

rivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

c-ter) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cui efficacia è cessata dal 1° gennaio 2001, continua ad applicarsi per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi fino alla data di emanazione della norma delegata di cui al precedente comma».

3.116

BRUNALE, TURCI, BONAVIDA, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) introduzione di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria e per i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in alternativa al regime fiscale ordinario e in linea con quanto previsto per i redditi di natura finanziaria».

3.117

TAROLLI, EUFEMI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) progressiva armonizzazione del prelievo per i redditi di natura fondiaria e per i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del TUIR n. 917 del 1986, con quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

3.118

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.119

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, avviato nella XIII legislatura, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente».

3.120

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PRETIS

«Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le parole: «avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia».

3.121

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, GIARETTA

«Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia» con le seguenti: «avviato nella XIII legislatura».

3.122

EUFEMI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) facoltà dei coniugi di presentare un unico modello di dichiarazione congiunta dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP;».

3.123

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) rafforzamento dei controlli di veridicità per i redditi che risultano al di fuori delle previsioni degli studi di settore;».

3.124

RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo la parola: «potenziamento» aggiungere le seguenti: «e completamento».

3.125

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo la parola: «potenziamento» aggiungere le seguenti: «e completamento».

3.126

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ampliamento delle categorie produttive considerate».

3.127

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9.

All'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.128

BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, TURCI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

3.129

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

3.130

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) introduzione di un meccanismo forfettario triennale di determinazione dell'imponibile, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo l'esenzione dall'imposta per il primo

triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività».

3.131

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «concordato triennale preventivo,» aggiungere le seguenti: «sulla base degli studi di settore».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «anche in funzione del potenziamento degli studi di settore».

3.132

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «, e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili».

3.133

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili».

3.134

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, lettera d), punto 4), sostituire le parole da: «piccole attività» fino a: «vocazione turistica,» con le seguenti: «piccole attività nei comuni montani o nelle frazioni di comuni montani non a vocazione turistica».

3.135

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo la parola: «autonomi» aggiungere le seguenti: «al di sotto di una soglia di reddito non superiore al livello determinato dagli studi di settore».

3.136

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento dell'attività».

3.137

PASTORE, SCARABOSIO, CANTONI

Al comma 1, lettera d), numero 5), alla fine, aggiungere le seguenti parole: «ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento dell'attività».

3.138

FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: «5-bis. mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche».

3.139

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

3.140

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.141

TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, GIARETTA, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «previsione di una clausola di salvaguardia che garantisca:

a) in generale, che a parità di condizioni di nuovo regime fiscale non possa in nessun caso risultare più sfavorevole per il contribuente del regime fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in particolare, che il grado di progressività del nuovo regime fiscale sia tale da assicurare un trattamento più favorevole per i redditi bassi e medi rispetto al trattamento riconosciuto per gli stessi redditi dal regime fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.142

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, GIARETTA, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «previsione di una clausola di salvaguardia che garantisca che:

a) il grado di progressività del nuovo regime fiscale sia almeno pari al grado di progressività garantito dal regime fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il livello d'imposizione fiscale sui redditi bassi e medi risulti in ogni caso inferiore, per ciascun contribuente, rispetto al livello d'imposizione del sistema vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.143

DE PETRIS, RIPAMONTI, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «od uguale, mai peggiore».

3.144

DE PETRIS, RIPAMONTI, GIARETTA, TURCI, D'AMICO, BONAVITA, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «od uguale».

3.145

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale».

3.146

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore» con le seguenti: «sempre più favorevole».

3.147

EUFEMI, CUTRUFO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti lettere:

«e-bis) previsione di clausole che permettano il riporto delle eccedenze di detrazioni non utilizzate nel periodo di imposta per il quale può essere effettuata la richiesta di rimborso o il riporto agli anni seguenti;

e-ter) previsione di un ulteriore meccanismo di riporto di perdite scaturenti dall'utilizzo di deduzioni eccedenti il reddito personale con un credito di imposta pari all'eccedenza moltiplicata per l'aliquota minima, per il quale può essere effettuata la richiesta di rimborso o il riporto agli anni seguenti».

3.148

TURCI, DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione di clausole che permettano il riporto delle eccedenze di detrazioni non utilizzate nel periodo di imposta per il quale può essere effettuata la richiesta di rimborso, o il riporto agli anni seguenti;».

3.149

GIARRETTA, DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione di un meccanismo di riporto di perdite scaturenti dall'utilizzo di deduzioni eccedenti il reddito personale attraverso un credito di imposta pari all'eccedenza moltiplicata per l'aliquota minima, per

il quale può essere effettuata la richiesta di rimborso o il riporto agli anni seguenti».

3.150

EUFEMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

3.151

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) applicazione dei principi contenuti nel titolo V della Costituzione e del federalismo fiscale potenziando e rendendo efficace il meccanismo della compartecipazione alle entrate fiscali dello Stato da parte di regioni ed enti locali».

3.152

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) coordinamento degli indirizzi generali per le imposizioni fiscali da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni per garantire un futuro peso fiscale complessivo inferiore o uguale rispetto a quello in atto».

3.0.1

CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 3-bis.

(Riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 431;

b) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini del calcolo dell'imposta di registro sui medesimi contratti, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431;

c) incremento della detrazione prevista dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

d) obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi dell'articolo 663 e 665 del Codice di Procedura Civile».

3.0.1 (nuovo testo)

CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 3-bis.

(Riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legisla-

tivi in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 431;

b) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini del calcolo dell'imposta di registro sui medesimi contratti, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431;

c) incremento della detrazione prevista dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

d) obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi dell'articolo 663 e 665 del Codice di Procedura Civile».

Conseguentemente, all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 3-bis e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero a carattere organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei successivi commi 3 e 4».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale, quelle relative alla progressiva eliminazione dell'Irap e quelle concernenti la riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa, che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 3-bis ed 8».

3.0.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)*

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "delle persone fisiche" sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43";

c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma".

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni compresi nel distretto territoriale dell'ufficio,".

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.";

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti".

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e

straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma I ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera), b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento."

8. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle altre: "pari al 34 per cento";

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lire quattro milioni;"

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone

indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e*), *f*) e *i*)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e*), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero nonchè le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti."

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonchè di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma."

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza."

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime."

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni" nonchè le parole: "o

dell'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a lire quindici milioni";

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni";

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "o dell'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a lire dodici milioni";

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: "o con l'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire dodici milioni", nonché le parole: "con l'ammenda da lire 200.000 a un milione" sono sostituite dalle altre: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni";

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: "o con l'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire quindici milioni";

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni";

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni"; nonché le parole: "o dell'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle altre: "o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni";

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "o con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni";

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: "e con la multa da cinque a dieci milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire";

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: "o della multa fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o della multa fino a lire quindici milioni".

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1; del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;"

15. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. 4. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'Economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro

dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività devono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento. 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

28. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13».

Art. 5.

5.1

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. La riforma della imposta sul valore aggiunto si articola, nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria, come segue:

- a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile;
- b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;
- c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
- d) semplificazione degli adempimenti formali.

2. Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare oneri per il bilancio pubblico.

3. Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicati annualmente, con un profilo almeno triennale, nel rispetto dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume degli affari, che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche, gli oneri finanziari relativi e la copertura finanziaria. Con successivo provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura si rende operativa la agevolazione secondo l'ammontare del volume d'affari previsto».

5.2

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base dello standard comunitario» con le seguenti: «nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria».

5.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sulla base dello standard comunitario» con le seguenti: «nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria».

5.4

GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «eliminare».

5.6

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) riordino dei beni di consumo inseriti nelle diverse aliquote dell'IVA secondo criteri di priorità sociale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori e in particolare per favorire i consumi dei redditi più bassi».

5.7

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) possibilità di scelta incondizionata da parte del contribuente tra l'utilizzo della compensazione o il rimborso dell'imposta».

5.8

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo zero per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1° gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di:

a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale».

5.9

GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche».

5.10

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) la definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione, allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

5.11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h), alinea, sostituire le parole da: «nel rispetto dei principi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «la definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse del-

l'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea».

5.12

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «principi di», aggiungere la seguente: «equità».

5.13

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h) alinea, dopo le parole: «principi di», aggiungere la seguente: «equità».

5.14

PASQUINI, BRUNALE, DE PETRIS, LABELLARTE

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «soggetto passivo», aggiungere le seguenti: «gli oneri a carico dei comuni e delle province riferiti all'esternalizzazione di servizi, nonché».

5.15

LABELLARTE, PASQUINI, BRUNALE, DE PETRIS.

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «soggetto passivo», aggiungere le seguenti: «gli oneri a carico dei comuni e delle province, nonché».

5.16

PASINATO, COSTA

Al comma 1, lettera h), numero 2, aggiungere, dopo la parola: «ammesso», le seguenti: «in detrazione d'imposta per l'operatore economico che fa confluire lo stesso nei fondi per la cooperazione internazionale gestiti dallo Stato.».

5.17

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h), numero 2, dopo le parole: «legge finanziaria», aggiungere le seguenti: «per l'anno successivo.».

5.18

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h), numero 2, dopo le parole: «legge finanziaria», aggiungere le seguenti: «per l'anno successivo.».

5.19

GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera h), numero 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo conto dell'opportunità di incentivare le esperienze di diretta commercializzazione di produzioni alimentari dei paesi del terzo mondo denominate di "commercio equo e solidale"».

5.20

BRUNALE, DE PETRIS, LABELLARTE, PASQUINI.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) esclusione dei comuni e delle province dal pagamento degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto;».

5.21

DE PETRIS, LABELLARTE, PASQUINI, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) esclusione dei comuni e delle province dal pagamento degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto, con riguardo alle esternalizzazioni di servizi;».

5.22

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) determinazione di aliquote ridotte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in relazione a qualsiasi tipo di intervento di riqualificazione ambientale».

5.23

CANTONI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) revisione dell'imposta sugli intrattenimenti, con inclusione delle mostre e delle fiere campionarie nel regime ordinario Iva e loro esclusione dall'imposta sugli intrattenimenti».

5.24

CANTONI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) razionalizzazione del regime speciale delle cessioni di rottami ed avanzi di metalli, mediante eliminazione della differenziazione tra metalli ferrosi e non ferrosi e ripristino del sistema oggettivo di sospensione dell'imposta per tutte le cessioni di rottami».

5.25

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) previsione, per le aziende termali così come individuate dall'articolo 3 della legge 323 del 2000, della deducibilità dell'IVA per i costi sostenuti per l'acquisizione, la realizzazione l'ampliamento, la ristrutturazione o l'ammodernamento di immobili ed impianti, nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende termali al fine di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo».

5.26

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) riordino dei beni di consumo inseriti nelle diverse aliquote dell'IVA secondo criteri di proprietà sociale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori e in particolare per favorire i consumi dei redditi più bassi».

5.27

CANTONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*) All'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle Autorità portuali".

1-ter) Sono fatti salvi gli atti ed i comportamenti adottati, fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente comma».

5.28

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis) Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare oneri per il bilancio pubblico.

1-ter) Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicati annualmente, con un profilo almeno triennale, nel rispetto dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume degli affari, che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche, gli oneri finanziari relativi e la copertura finanziaria. Con successivo provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura si rende operativa la agevolazione secondo l'ammontare del volume d'affari previsto».

5.0.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 5, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

«Art. 5-bis.

(Imposta sulle transazioni finanziarie)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l'estero di natura speculativa, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo».

Art. 6.

6.1

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

6.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

6.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli ar-

ticoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "a il 3,5 e il 7,5"».

6.4

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo la parola: «prelievo», inserire le seguenti: «compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati».

6.5

PASTORE, SCARABOSIO, CANTONI

Al comma 1, dopo la parola: «prelievo», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati».

6.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Imposta comunale sugli immobili)

1. La riforma dell'imposizione sugli immobili si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, tutti i tributi gravanti sugli immobili. In particolare, la delega prevede:

- a) un'unica imposta sugli immobili, attribuita ai comuni;
 - b) l'eliminazione di imposte e tasse marginali;
 - c) l'invarianza di gettito dei tributi;
 - d) la semplificazione e razionalizzazione della gestione;
 - e) la riduzione del peso fiscale sulla prima casa».
-

6.7

PASTORE, SCARABOSIO, COSTA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.8

PASTORE, SCARABOSIO, COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Inoltre la riforma dovrà determinare:

a) l'unificazione di imposte e tasse aventi il medesimo presupposto e/o la medesima base imponibile;

b) la definizione dell'imponibile immobiliare in modo automatico attraverso l'utilizzo delle rendite catastali o, in mancanza, mediante il ricorso a valutazioni peritali certificate da professionisti abilitati, indipendentemente dai corrispettivi comunque dichiarati;

c) l'irrelevanza fiscale degli atti non aventi contenuto patrimoniale;

d) il riordino dei tributi speciali;

e) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzazione delle procedure e dei sistemi telematici».

6.9

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La riforma deve altresì determinare:

a) il riordino dei tributi speciali;

b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzazione delle procedure e dei sistemi telematici».

6.10

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La riforma dell'imposizione sui servizi garantisce il mantenimento e l'istituzione di agevolazioni per tutti i trasferimenti immobiliari funzionali all'esercizio dell'attività».

6.11

TAROLLI, EUFEMI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale».

6.12

PASTORE, SCARABOSIO, COSTA

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «ed a quelli posseduti dalle casse di previdenza privatizzate e dagli enti pubblici che siano destinati a fondi immobiliari o società di gestione».

6.13

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dell'istituzione dell'obbligazione fiscale relativa alla lettera g), la riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attività artistiche dilettantistiche, nonché al sostegno delle attività artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro».

6.0.1

PASTORE, SCARABOSIO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione, entro il termine massimo del 31 dicembre 2005, dell'imposta di bollo.

2. Sino al suddetto termine, i decreti legislativi procederanno alla forfettizzazione e/o riduzione della misura dell'imposta e/o all'estensione delle esenzioni dalla medesima, compensando il minor gettito con l'aumento di altre imposte indirette, tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti ed operazioni soggetti all'imposta di bollo ridotta o soppressa ovvero trasformandola in tassa sulle concessioni governative, ferma l'invarianza di gettito sia per lo Stato sia per i contribuenti.

3. I suddetti decreti legislativi potranno stabilire che all'obiettivo indicato nel comma 2 provvedano uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentito il parere del Ministero della giustizia e del Dipartimento della funzione pubblica, e disporranno l'abrogazione di norme comunque disciplinanti l'imposta di bollo o che alla medesima fanno riferimento, introducendo la necessaria norma di coordinamento».

6.0.1 (Nuovo testo)

PASTORE, SCARABOSIO, CANTONI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione, entro il termine massimo del 31 dicembre 2005, dell'imposta di bollo.

2. Sino al suddetto termine, i decreti legislativi procederanno alla forfettizzazione e/o riduzione della misura dell'imposta e/o all'estensione delle esenzioni dalla medesima, compensando il minor gettito con l'aumento di altre imposte indirette, tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti ed operazioni soggetti all'imposta di bollo ridotta o soppressa ovvero trasformandola in tassa sulle concessioni governative, ferma l'invarianza di gettito sia per lo Stato sia per i contribuenti.

3. I suddetti decreti legislativi potranno stabilire che all'obiettivo indicato nel comma 2 provvedano uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentito il parere del Ministero della giustizia e del Dipartimento della funzione pubblica, e disporranno l'abrogazione di norme comunque disciplinanti l'imposta di bollo o che alla medesima fanno riferimento, introducendo la necessaria norma di coordinamento».

Conseguentemente, all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 6-bis e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero a carattere organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei successivi commi 3 e 4».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale, quelle relative alla progressiva eliminazione dell'Irap e quelle concernenti la graduale eliminazione dell'imposta di bollo, che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 3-bis ed 8».

6.0.2

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Imposta comunale sugli immobili)

1. La riforma dell'imposizione sugli immobili si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, tutti i tributi gravanti sugli immobili. In particolare, la delega prevede:

- a) un'unica imposta sugli immobili, attribuita ai comuni;
- b) l'eliminazione di imposte e tasse marginali;
- c) l'invarianza di gettito dei tributi;
- d) la semplificazione e razionalizzazione della gestione;
- e) la riduzione del peso fiscale sulla prima casa».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «imposta sui servizi», aggiungere le seguenti: «all'articolo 6, comma 1, sopprimere le lettere a) e b)».

6.0.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, GIARETTA, D'AMICO, CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la percentuale di riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dei contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della stessa legge;

b) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della stessa legge;

c) aumentare la misura della detrazione per il conduttore in materia di canone di locazione a quanto previsto dall'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) prevedere per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile l'obbligo della registrazione analogamente agli altri provvedimenti della magistratura come previsto dall'articolo 10 c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

6.0.3 (Nuovo testo)

DE PETRIS, RIPAMONTI, GIARETTA, D'AMICO, CASTELLANI, TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la percentuale di riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dei contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della stessa legge;

b) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della stessa legge;

c) aumentare la misura della detrazione per il conduttore in materia di canone di locazione a quanto previsto dall'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) prevedere per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile l'obbligo della registrazione analogamente agli altri provvedimenti della magistratura come previsto dall'articolo 10 c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

Conseguentemente, all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 6-bis e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero a carattere organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei successivi commi 3 e 4».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale, quelle relative alla progressiva eliminazione dell'Irap e quelle concernenti la riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa, che comportano effetti finanziari e

definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 6-*bis* ed 8».

6.0.4

PASTORE, SCARABOSIO, CANTONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. La delega legislativa conferita dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 383 del 2001 in materia di coordinamento di disposizioni fiscali sarà esercitata nei termini ed in coordinamento con quella prevista nel precedente articolo 6».

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 12,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni, e formula una proposta di programma dei lavori per i prossimi mesi. Sulle comunicazioni del Presidente si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori GIULIANO e BRUTTI e i deputati GAMBA e CICCHITTO. Al termine, il Comitato approva la proposta di programma.

La seduta termina alle ore 13,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 11 alle ore 11,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 16,05 alle ore 17,20.

SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2002

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERTUCCI

Interviene il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della RAI, dottor Donato Bendicenti.

La seduta inizia alle ore 16,30.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo
(Esame e conclusione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente BERTUCCI.

La Sottocommissione approva le domande in esame.

La seduta termina alle ore 16,50.

ALLEGATO

DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE

La Sottocommissione permanente per l'accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- a) visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il Regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;
- c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29 aprile, il 14 luglio, il 6 ottobre, il 10 novembre, il 14 dicembre 1999, il 1° febbraio ed il 9 maggio 2000, circa la prosecuzione dei palinsesti;
- d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo;
- c) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad integrare i calendari dell'Accesso, predisposte ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 6 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

- a) a garantire nei calendari relativi al periodo ottobre-dicembre 2002 almeno un passaggio televisivo o radiofonico a ciascuna delle associazioni richiedenti;
- b) sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;
- c) in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;
- d) in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999¹, nonché i punti 4 e 5 della delibera del 9 maggio 2000².

3. La Rai, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi al mese di dicembre 2002 delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo ottobre-dicembre 2002;

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione.

5. Le domande ammesse alla programmazione televisiva, radiofonica e con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

Protocollo	Richiedente	Titolo	Tipologia
5035	Federazione Italiana Karate e Discipline Affini	Benessere come stile di vita	TELEVISIVA
5036	Associazione Animalisti Italiani	Il fenomeno del randagismo in Italia.	TELEVIDEO
5037	Associazione Animalisti Italiani	Il fenomeno del randagismo in Italia.	TELEVISIVA
5038	Associazione Animalisti Italiani	I maltrattamenti di animali in Italia.	RADIOFONICA
5039	Associazione Animalisti Italiani	Il fenomeno del randagismo in Italia.	RADIOFONICA

¹ Se ne riporta il testo: «3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico. 4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi. 5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura "replica". L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni. 6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999.»

² Se ne riporta il testo: «4. Le trasmissioni dell'Accesso sono sospese nel periodo compreso tra sabato 1° luglio e domenica 1° ottobre 2000. 5. A partire da lunedì 2 ottobre 2000, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse anche sulla rete Due, con inizio tra le ore 10 e le ore 10,30 circa, e con le medesime modalità di quelle già programmate sulla rete Uno. La RAI provvede a ripartire sulle due reti i programmi in attesa di essere trasmessi, tenendo conto dei criteri di cui al punto 1.»

Protocollo	Richiedente	Titolo	Tipologia
5040	Associazione Animalisti Italiani	I maltrattamenti di animali in Italia.	TELEVISIVA
5041	Associazione Animalisti Italiani	La caccia oggi.	TELEVIDEO
5042	Associazione Animalisti Italiani	I maltrattamenti di animali in Italia.	TELEVIDEO
5043	Associazione Animalisti Italiani	La caccia oggi.	TELEVISIVA
5044	Associazione Animalisti Italiani	La sperimentazione sugli animali per scopi didattico-dimostrativi.	RADIOFONICA
5045	Associazione Animalisti Italiani	La caccia oggi.	RADIOFONICA
5046	Associazione Animalisti Italiani	La sperimentazione sugli animali per scopi didattico-dimostrativi.	TELEVISIVA
5047	Associazione Animalisti Italiani	La scelta vegetariana.	TELEVIDEO
5048	Associazione Animalisti Italiani	Biotechologie e innovazione: i pro e i contro.	TELEVIDEO
5049	Associazione Animalisti Italiani	Biotechologie e innovazione: i pro e i contro.	TELEVISIVA
5050	Associazione Animalisti Italiani	Biotechologie e innovazione: i pro e i contro.	RADIOFONICA
5051	Associazione Animalisti Italiani	Gli esperimenti sugli animali: come, dove e perché avvengono.	TELEVIDEO
5052	Associazione Animalisti Italiani	Gli esperimenti sugli animali: come, dove e perché avvengono.	TELEVISIVA
5053	Associazione Animalisti Italiani	Gli esperimenti sugli animali: come, dove e perché avvengono.	RADIOFONICA
5054	Associazione Animalisti Italiani	La sperimentazione sugli animali per scopi didattico-dimostrativi.	TELEVIDEO
5055	Associazione Animalisti Italiani	La scelta vegetariana.	TELEVISIVA
5056	Associazione Animalisti Italiani	La scelta vegetariana.	RADIOFONICA
5057	Associazione Animalisti Italiani	Pellicce: eleganza criminale.	TELEVIDEO
5058	Associazione Animalisti Italiani	Pellicce: eleganza criminale.	TELEVISIVA
5059	Associazione Animalisti Italiani	Pellicce: eleganza criminale.	RADIOFONICA
5060	Associazione Animalisti Italiani	Lo zoo è immorale e diseducativo.	TELEVIDEO
5061	Associazione Animalisti Italiani	Lo zoo è immorale e diseducativo.	TELEVISIVA
5062	Associazione Animalisti Italiani	Lo zoo è immorale e diseducativo.	RADIOFONICA
5063	Associazione Compagnia delle Opere	L'impresa sociale esemplificazioni nei settori delle imprese, sociale, educazione, assistenza, lavoro, sanità, pubbliche utilità.	TELEVISIVA
5064	Associazione Compagnia delle Opere	L'impresa sociale esemplificazioni nei settori delle imprese, sociale, educazione, assistenza, lavoro, sanità, pubbliche utilità.	RADIOFONICA

Protocollo	Richiedente	Titolo	Tipologia
5065	Associazione culturale Ademus	L'immagine e la comunicazione dell'arte fotografica in Riccardo Bergamini – oppure – Riccardo Bergamini e la fotografia artistica.	TELEVIDEO
5066	Associazione culturale Ademus	L'immagine e la comunicazione dell'arte fotografica in Riccardo Bergamini – oppure – Riccardo Bergamini e la fotografia artistica.	TELEVISIVA
5067	Associazione del collezionismo musicale	Cultura e collezionismo musicale.	TELEVISIVA
5068	Associazione Intercultura	Un ponte tra le culture	TELEVISIVA
5069	Associazione Italia-Bielorussia/Italia-Belarus	La Bielorussia: rapporti con l'Italia, la CSI e l'UE.	TELEVIDEO
5070	Associazione Italia-Bielorussia/Italia-Belarus	La Bielorussia: rapporti con l'Italia, la CSI e l'UE.	TELEVISIVA
5071	Associazione Italia-Bielorussia/Italia-Belarus	La Bielorussia: rapporti con l'Italia, la CSI e l'UE.	RADIOFONICA
5072	Associazione Italiana Iprovisione	Iprovisione: niente miracoli ma anche nessuna rinuncia.	TELEVISIVA
5073	Associazione Italiana Iprovisione	Iprovisione: niente miracoli ma anche nessuna rinuncia.	RADIOFONICA
5074	Associazione italiana mucopolisaccaridosi e malattie affini	Tele life day	TELEVISIVA
5075	Associazione Nazionale Dentisti Italiani	I dentisti nel sociale	TELEVISIVA
5076	Associazione Nazionale Dentisti Italiani	La prevenzione	TELEVISIVA
5077	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Casa intelligente per disabili.	TELEVISIVA
5078	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Ambiente e arredo d'esterni.	TELEVISIVA
5079	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Ambiente e arredo d'interni.	TELEVISIVA
5080	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Cooperative sociali e sviluppo.	TELEVISIVA
5081	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Fiaba: le nuove frontiere della disabilità.	TELEVISIVA
5082	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Il valore dello sport e lo sport dei valori.	TELEVISIVA
5083	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Praticare lo sport: da divertimento di pochi a diritto di tutti.	TELEVISIVA
5084	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Informatizzazione e disabilità.	TELEVISIVA
5085	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	L'altra casa e il dopo di noi.	TELEVISIVA

Protocollo	Richiedente	Titolo	Tipologia
5086	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Le barriere della sessualità.	TELEVISIVA
5087	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Quali mezzi di trasporto.	TELEVISIVA
5088	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Prevenzione e ambiente sicuro per i disabili.	TELEVISIVA
5089	Associazione Oppo e le sue stanze	Realizzazione delle camere sterili e sostegno ai familiari dei malati ematologici. Donazione del 2° laboratorio di diagnosi ematologica. Manifestazione per la raccolta fondi.	TELEVISIVA
5090	Associazione per la lotta ai tumori	Tumore dell'occhio.	TELEVISIVA
5091	Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica	La legge 180: dall'utopia alla solitudine, all'abbandono alla disperazione	TELEVISIVA
5092	Associazione sindacale nazionale fra i datori di lavoro dei collaboratori familiari	Cosa bisogna fare quando si assume una colf.	TELEVIDEO
5093	Associazione sindacale nazionale fra i datori di lavoro dei collaboratori familiari	Cosa bisogna fare quando si assume una colf.	TELEVISIVA
5094	Associazione sindacale nazionale fra i datori di lavoro dei collaboratori familiari	Cosa bisogna fare quando si assume una colf.	RADIOFONICA
5095	Associazione sindacale nazionale fra i datori di lavoro dei collaboratori familiari	Quali implicazioni avrà sui datori di lavoro domestico la nuova legge sulla immigrazione.	TELEVIDEO
5096	Associazione sindacale nazionale fra i datori di lavoro dei collaboratori familiari	Quali implicazioni avrà sui datori di lavoro domestico la nuova legge sulla immigrazione.	TELEVISIVA
5097	Associazione sindacale nazionale fra i datori di lavoro dei collaboratori familiari	Quali implicazioni avrà sui datori di lavoro domestico la nuova legge sulla immigrazione.	RADIOFONICA
5098	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	La registrazione telematica dei contratti di locazione.	TELEVIDEO
5099	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	La registrazione telematica dei contratti di locazione.	TELEVISIVA
5100	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	La registrazione telematica dei contratti di locazione.	RADIOFONICA
5101	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	La casa ed il fisco.	TELEVIDEO
5102	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	La casa ed il fisco.	TELEVISIVA
5103	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	La casa ed il fisco.	RADIOFONICA
5104	Centro culturale di studi politici economico sociale «Joseph De Maistre»	Promozione dei diritti civili e delle persone.	TELEVIDEO

Protocollo	Richiedente	Titolo	Tipologia
5105	Centro culturale di studi politici economico sociale «Joseph De Maistre»	Promozione dei diritti civili e delle persone.	TELEVISIVA
5106	CODACONS	Viaggi, cercare l'hotel giusto	RADIOFONICA
5107	CODACONS	Discariche abusive e metodi di smaltimento	TELEVISIVA
5108	CODACONS	Discariche abusive e metodi di smaltimento	RADIOFONICA
5109	CODACONS	Pluralismo di accesso al servizio pubblico radiotelevisivo	RADIOFONICA
5110	CODACONS	Chi smaltirà telefonini e computer?	TELEVISIVA
5111	CODACONS	Pluralismo di accesso al servizio pubblico radiotelevisivo	TELEVISIVA
5112	CODACONS	Chi smaltirà telefonini e computer?	RADIOFONICA
5113	CODACONS	Salute a rischio.	RADIOFONICA
5114	CODACONS	Bingo: giochiamo e non ci ossessioniamo	TELEVISIVA
5115	CODACONS	L'acqua è poca e preziosa.	TELEVISIVA
5116	CODACONS	L'acqua è poca e preziosa.	RADIOFONICA
5117	CODACONS	Il nuovo processo penale dal Giudice di pace.	TELEVISIVA
5118	CODACONS	Il nuovo processo penale dal Giudice di pace.	RADIOFONICA
5119	CODACONS	Alimentazione.	TELEVISIVA
5120	CODACONS	Alimentazione.	RADIOFONICA
5121	CODACONS	Salute a rischio	TELEVISIVA
5122	CODACONS	Bingo: giochiamo e non ci ossessioniamo	RADIOFONICA
5123	CODACONS	Telefoni: un numero unico per le emergenze in ogni comune	RADIOFONICA
5124	CODACONS	Viaggi, cercare l'hotel giusto	TELEVISIVA
5125	CODACONS	Mucca pazza: in pericolo reale.	RADIOFONICA
5126	CODACONS	Mucca pazza: in pericolo reale.	TELEVISIVA
5127	CODACONS	Dimagrire senza rischi	RADIOFONICA
5128	CODACONS	Dimagrire senza rischi	TELEVISIVA
5129	CODACONS	Telefoni: un numero unico per le emergenze in ogni comune	TELEVISIVA
5130	Confederazione della Musica Italiana	Musica è cultura!	TELEVIDEO
5131	Confederazione della Musica Italiana	Musica è cultura!	TELEVISIVA
5132	Confederazione della Musica Italiana	Musica è cultura!	RADIOFONICA

Protocollo	Richiedente	Titolo	Tipologia
5133	Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori	Quale ruolo del sindacato per lo sviluppo?	TELEVISIVA
5134	Controinformazione Terzo Mondo	Pertej dedit – che in lingua albanese significa: oltre il mare.	TELEVISIVA
5135	DRI – Ente interregionale di promozione culturale e turistica	Accessibilità ai beni culturali	TELEVISIVA
5136	Ente nazionale sordomuti	Il teatro in lingua dei segni: voci dal silenzio.	TELEVISIVA
5137	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	L'unità eterna della famiglia	TELEVISIVA
5138	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	«Televideo»	TELEVISIVA
5139	European Association for Children in Hospital	Un ospedale amico dei bambini è una struttura aperta	TELEVISIVA
5140	Fondo Integrativo Multiservizi Proprietari Edilizi	Condominio protetto (tutela legale del condominio). Casa protetta (tutela legale del proprietario).	TELEVIDEO
5141	Fondo Integrativo Multiservizi Proprietari Edilizi	Condominio protetto (tutela legale del condominio). Casa protetta (tutela legale del proprietario).	TELEVISIVA
5142	Fondo Integrativo Multiservizi Proprietari Edilizi	Affitto protetto(fondo di garanzia tra proprietari contro i rischi derivanti dalla locazione di immobili).	TELEVIDEO
5143	Fondo Integrativo Multiservizi Proprietari Edilizi	Affitto protetto (fondo di garanzia tra proprietari contro i rischi derivanti dalla locazione di immobili).	TELEVISIVA
5144	Fondo Integrativo Multiservizi Proprietari Edilizi	Affitto protetto(fondo di garanzia tra proprietari contro i rischi derivanti dalla locazione di immobili).	RADIOFONICA
5145	Fondo Integrativo Multiservizi Proprietari Edilizi	L'assistenza sanitaria integrativa.	TELEVIDEO
5146	Fondo Integrativo Multiservizi Proprietari Edilizi	L'assistenza sanitaria integrativa.	TELEVISIVA
5147	Fondo Integrativo Multiservizi Proprietari Edilizi	L'assistenza sanitaria integrativa.	RADIOFONICA
5148	Fondo Integrativo Multiservizi Proprietari Edilizi	Condominio protetto (tutela legale del condominio). Casa protetta (tutela legale del proprietario).	RADIOFONICA
5149	Forum Cultura e Spettacolo – Federazione dei Verdi	Libertà di espressione=Tutela dei diritti=Cultura.	TELEVIDEO
5150	Forum Cultura e Spettacolo – Federazione dei Verdi	Libertà di espressione=Tutela dei diritti=Cultura.	TELEVISIVA
5151	Forum Cultura e Spettacolo – Federazione dei Verdi	Libertà di espressione=Tutela dei diritti=Cultura.	RADIOFONICA
5152	Genitori associati spina bifida Emilia Romagna	Terapie di frontiera nel trattamento della spina bifida.	TELEVISIVA

Protocollo	Richiedente	Titolo	Tipologia
5153	Gruppo Atlante 2000	Progetto costituzione confederale europea; progetto sicurezza europeo donominato progetto «equal»; progetto di riorganizzazione delle 7 forze di polizia italiane; progetto polizia municipale della regione Veneto.	TELEVISIVA
5154	Gruppo Atlante 2000	Lo spazio vuoto il nulla sono idea, Dio è idea.	TELEVISIVA
5155	Innovazione Culturale	Innovazione culturale e riforme: le sfide, i problemi, le proposte e le possibili soluzioni.	TELEVIDEO
5156	Innovazione Culturale	Innovazione culturale e riforme: le sfide, i problemi, le proposte e le possibili soluzioni.	TELEVISIVA
5157	Innovazione Culturale	Innovazione culturale e riforme: le sfide, i problemi, le proposte e le possibili soluzioni.	RADIOFONICA
5158	Missioni cristiane per i ciechi nel mondo	Partecipazione alla trasmissione Dieci minuti di	TELEVISIVA
5159	Movimento Shalom – Onlus	I giovani e la strada.	TELEVISIVA
5160	Soroptimist International c/o Mottola Maria Raffaella	Intervento sugli scopi e l'attività del Soroptimist International come attività di servizio a livello mondiale.	TELEVISIVA
5161	The international institute for psychoanalytic research and training of health professionals	La malattia oncologica e il burnout degli operatori sanitari	TELEVISIVA
5162	Unione italiana dei ciechi	L'edicola a casa tua: stampa associativa e non solo.	TELEVISIVA
5163	Unione Professionale Esperti Informatici	La new economy per migliorare la qualità della vita	TELEVIDEO
5164	Unione Professionale Esperti Informatici	La new economy per migliorare la qualità della vita	TELEVISIVA
5165	Associazione Oppo e le sue stanze	Realizzazione delle camere sterili e sostegno ai familiari dei malati ematologici. Donazione del 2° laboratorio di diagnosi ematologica. Manifestazione per la raccolta fondi.	RADIOFONICA
5166	Assotrusts coordinamento trust immobiliari	Quale legge per il trust in Italia?	TELEVIDEO
5167	Assotrusts coordinamento trust immobiliari	Quale legge per il trust in Italia?	TELEVISIVA
5168	Assotrusts coordinamento trust immobiliari	Quale legge per il trust in Italia?	RADIOFONICA
5169	Assotrusts coordinamento trust immobiliari	Il trust come strumento di conservazione, protezione e riorganizzazione dei patrimoni personali ed aziendali.	TELEVIDEO

Protocollo	Richiedente	Titolo	Tipologia
5170	Assotrusters coordinamento trust immobiliari	Il trust come strumento di conservazione, protezione e riorganizzazione dei patrimoni personali ed aziendali.	TELEVISIVA
5171	Assotrusters coordinamento trust immobiliari	Il trust come strumento di conservazione, protezione e riorganizzazione dei patrimoni personali ed aziendali.	RADIOFONICA
5172	Associazione Vita Universale	La reincarnazione nella fede cristiana.	TELEVISIVA
5173	Sindacato Libero Scrittori Italiani	Omaggio al Mediterraneo di Carlo Levi (1902-2002) a cento anni dalla nascita.	TELEVISIVA
5174	Sindacato Libero Scrittori Italiani	Titolo: non specificato.	TELEVISIVA
5175	Sindacato Libero Scrittori Italiani	Titolo: non specificato.	TELEVISIVA
5176	Lega Europea per la Lotta Medica e Chirurgica contro le Cefalee	Cefalee neurovascolari farmacoresistenti: è ignorata la possibilità di guarigione chirurgica.	TELEVISIVA
5177	Lega Europea per la Lotta Medica e Chirurgica contro le Cefalee	La guarigione chirurgica nelle cefalee a grappolo anche cronicizzate e farmacoresistenti: dolore accessionale che induce al suicidio.	TELEVISIVA
5178	Lega Europea per la Lotta Medica e Chirurgica contro le Cefalee	L'eredofamigliarità delle cefalee neurovascolari nell'infanzia ed adolescenza: prevenzione e terapia ortognatorinodonica ed indolore.	TELEVISIVA
5179	Federazione Italiana Disabili Invalidi Civili	Una svolta per il disabile: progetto di lavoro per modifiche legislative a favore di portatori di handicap, disabili e invalidi civili; nuove figure di reato, gratuito patrocinio.	RADIOFONICA
5180	Federazione Italiana Disabili Invalidi Civili	Una svolta per il disabile: progetto di lavoro per modifiche legislative a favore di portatori di handicap, disabili e invalidi civili; nuove figure di reato, gratuito patrocinio.	TELEVISIVA
5181	Federazione Italiana Disabili Invalidi Civili	Una svolta per il disabile: progetto di lavoro per modifiche legislative a favore di portatori di handicap, disabili e invalidi civili; nuove figure di reato, gratuito patrocinio.	TELEVIDEO

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 11 settembre 2002, ore 10 e 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- dei voti regionali nn. 45 e 60 e della petizione n. 136 ad esso attinenti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 settembre 2002, ore 11

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici (1686).

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (1692).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

III. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (1477) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamen-*

tare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (1213-B) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dal Senato; approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati.*
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 settembre 2002, ore 10 e 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati.*
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 11 settembre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici (1686).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore del turismo: proposta di documento conclusivo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e sulla misura delle tariffe in relazione alle esigenze di tutela dei consumatori.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 11 settembre 2002, ore 14

Commissione plenaria:

– Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 11 settembre 2002, ore 17,30

Seguito dell'esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90.

Comunicazioni del Presidente.
